



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

N° 72
DATA
16.02.2011

OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione temporanea suolo pubblico, dal 01.01.2011 al 31.12.2011 con fioriere davanti alla propria abitazione sita in Via G. Marconi, 11, alla sig. ra FIORE LINA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 08.02.2011 prot.2133, dalla sig.ra Fiore Lina, nata a Priverno il 25/09/1929 ed ivi residente in Via G. Marconi, 11, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in Via G. Marconi, 11, per collocamento fioriere davanti alla propria abitazione sita in Via G. Marconi, 11;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico interessa uno spazio delle dimensioni di ml.1,5 x ml.1,00 per un totale di mq.1,5 dal 01/01/2011 al 31/12/2011, rinnovabile annualmente a richiesta;

Visto il parere espresso dal Responsabile del locale Comando Vigili Urbani in data 12.02.2011 n.321 a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Delib. G.C.n.n.75/2009 con cui veniva fissato il canone di occupazione di suolo pubblico con fioriere;

Visto il versamento Cosap di €. 122,00 (0,22 mq/g.x mq. 1,5 x 365gg.) eseguito presso l'Ufficio Cosap di Priverno tramite versamento del 07/02/2011 ricev. N. 94;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

C O N C E D E

alla sig. FIORE LINA, c.f.:FRILNI29P65G698R, di occupare temporaneamente il suolo pubblico nel periodo 01/01/2011-31/12/2011, per posizionamento fioriere davanti alla propria abitazione per una superficie complessiva, di mq.1,5, per la durata di gg.365, a condizione che le fioriere sia poste su suolo pubblico entro un metro dal muro dell'abitazione, che non vengano creati pericoli per la pubblica incolumità e per gli autoveicoli in sosta e che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del Dec.Legs. 285/1992, e che venga assicurato il giusto

decoro, determinando il pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato in €.122,00;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto; il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **17/02/2011**;

■ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/-912219).

Priverno, lì 16/2/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale
Priverno lì 17/2/2011
Il Responsabile del dipartimento
Rag Mastrantoni Rachele